# Comune di Pignola

Provincia di Potenza

Pignola, 24 FEBBRAIO 2017

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali Divisione II – Sistemi di Valutazione Ambientale Via Cristofaro Colombo, 44

00147 ROMA

DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Alla Regione Basilicata

Dipartimento Ambiente e Territorio, Infrastrutture, OO.PP. e Trasporti Ufficio Compatibilità Ambientale Via Anzio

85100 POTENZA

ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it

Prot. n.

Oggetto: istanza presentata da Shell Italia E&P SpA per l'avvio della procedura di V.I.A. relativa all'istanza di permesso di idrocarburi denominata "Pignola"
Art. 24, co.4, del D.Lgs 152/2006 - Osservazioni -

In riferimento all'istanza in oggetto, presentata a codesto On.le Ministero il 27 dicembre 2016 e consegnata al Comune di Pignola il 28 dicembre 2016 – prot.10996, il Comune di Pignola, in persona del legale rappresentante Sindaco p.t. Gerardo FERRETTI, elettivamente dom.to per la carica in Pignola alla P.zza Risorgimento n.1, visto l'art.24 del D.lgs n.152/2006, osserva e deduce quanto segue.

#### **PREMESSA**

L'istanza di che trattasi è stata trasmessa in data 27 dicembre 2016 al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di seguito Ministero, per l'avvio della procedura di VIA ed è stata successivamente spedita agli altri enti interessati. Al Comune di Pignola, l'istanza è pervenuta il 28 dicembre 2016.

L'indagine riguarda un'area di intervento di 54,83 Km2 che si estende tra i comuni di Pignola, Potenza, Abriola, Anzi, Brindisi Montagna e Tito, tutti in Provincia di Potenza.

Dagli allegati alla richiesta, in particolare dall'elaborato di progetto si evince chiaramente che la richiesta odierna è relativa al programma lavori dell'istanza di **permesso** di ricerca di idrocarburi in terraferma denominata "**Pignola**", il cui permesso risulta rilasciato a Shell Italia SpA il **primo settembre 2005** dal Ministero dello Sviluppo Economico e successivamente pubblicato sul Bollettino Ufficio degli Idrocarburi e della Geotermia – Anno XLIX, n.10.

Con la nuova richiesta, il programma di lavori viene suddistinto in tre fasi prevedendo:

nella **prima fase**, lo studio geologico consistente esclusivamente in un approfondimento bibliografico delle conoscenze strutturali e geologiche dell'area (anche avvalendosi di immagini satellitari), disponendo già la società richiedente di alcuni studi ottenuti in area adiacente a seguito della coltivazione del permesso Val d'Agri, in cui la Shell opera in partenariato con ENI. In tale fase, la Shell si propone di addivenire ad un modello geologico di massa in grado di mettere in risalto le principali caratteristiche dell'area di intervento e delle aree adiacenti.

La seconda fase consisterà nell'interpretazione dei dati sismici esistenti e nell'ulteriore acquisizione, da altri operatori, di circa 160 km di linee sismiche 3D, da rielaborarsi su apposito software. Inoltre, nella seconda fase è previsto un approfondimento del quadro geologico e strutturale dell'area attraverso il posizionamento sul terreno di sensori atti a registrare passivamente le vibrazioni del terreno generate dal "rumore sismico ambientale", ossia dalla continua vibrazione del suolo dovuta sia a cause antropiche che naturali (tecnica definita metodo sismico passivo). I dati ottenuti con il metodo sismico passivo serviranno per migliorare il modello di velocità dell'area e verranno integrati nel processamento dei dati sismici 2D esistenti. La fase avrà inizio entro dodici mesi dalla data di assegnazione del permesso.

La **terza fase**, solo **eventuale**, si concretizzerà solamente se gli studi condotti dimostreranno l'esistenza di accumuli di idrocarburi apprezzabili ed economicamente vantaggiosi e prevede la realizzazione di un pozzo esplorativo da realizzarsi entro sessanta mesi. La Società proponente conviene che – per la terza fase - occorrerà seguire una nuova e successiva procedura di valutazione ambientale sulla base delle normative vigenti.

Al fine di valutare l'istanza pervenuta, il Comune di Pignola ha organizzato diversi incontri con le altre amministrazioni coinvolte e con i rispettivi uffici tecnici in modo da verificare compiutamente i diversi aspetti e in particolare l'iter procedurale seguito da Shell nell'istanza, le caratteristiche ambientali dell'area di riferimento e l'impatto dell'intervento proposto sulle dinamiche di sviluppo locale che hanno animato il territorio negli ultimi anni.

Da ultimo, con delibera n. 7 del 23/02/2017 che si allega, adottata all'unanimità, il Consiglio Comunale di Pignola ha impegnato il Sindaco di Pignola a presentare le osservazioni alla richiesta avanzata dalla Shell sul permesso denominato Pignola presentato a codesto On.le Ministero in data 27 dicembre 2016.

Tanto premesso, vista l'istanza presentata da Shell in data 27 dicembre 2016, qui pervenuta il 28 dicembre 2016, prot.n.10996, il Comune di Pignola, affinchè si tenga conto nel provvedimento da emanarsi, presenta ai sensi dell'art.24 del D.Lgs n.152/2006 formali

# OSSERVAZIONI PROCEDURALI

A.1. Va preliminarmente osservato che, benché istituito con DPR dell'8 dicembre 2007, il Parco Nazionale dell'Appennino Lucano, Val d'Agri-Lagonegrese, in cui ricade parte del territorio interessato dalla richiesta, anche in questa istanza ,inspiegabilmente, non risulta tra i soggetti destinatari della richiesta di avvio della procedura.

Si ritiene invece che sia necessario coinvolgere da subito anche l'Ente Parco, a nulla rilevando la circostanza che l'attuale richiesta attiene principalmente all'interpretazione dei dati sismici esistenti e all'acquisto di ulteriori dati già in possesso di altri operatori. Invero, ove si accedesse a tale motivazione, mal si comprendono le ragioni per le quali l'istanza viene comunicata agli altri enti territoriali, per i quali valgono le medesime ragioni di studio e di ricerca dei dati.

Né,a parere dello Scrivente, può mai essere consentito all'istante di scegliere a quali enti territoriali inoltrare la comunicazione della procedura di V.I.A. perché ciò determinerebbe un'indebita deroga all'organizzazione dello Stato, nelle sue diverse articolazioni e competenze.

E' contraddittorio l'atteggiamento della Shell la quale, anziché escludere a priori dalla richiesta il territorio di competenza del Parco, finisce con il considerare il territorio ma non coinvolge l'Ente che lo amministra.

Di conseguenza, ad avviso dell'odierno osservante, l'istanza di che trattasi, e i relativi allegati, dovevano essere depositati anche presso la sede del Parco Appennino Lucano, Val d'Agri-Lagonegrese, con sede in Marsico Nuovo (PZ), in modo da favorire la presa visione degli atti da parte dei soggetti interessati i quali, eventualmente, potevano presentare le proprie osservazioni ovvero fornire nuovi elementi conoscitivi.

La scelta della Società proponente di non trasmettere copia dell'istanza e degli atti all'Ente Parco appare priva di motivazione e, in quanto limitativa della conoscibilità della procedura in essere da parte dei soggetti interessati, essa è da ritenersi in aperto contrasto con le disposizioni di cui all'art. 24 (consultazione) del T.U. sull'ambiente.

Né, ex adverso, può validamente ritenersi che la Shell non era tenuta all'invio dell'istanza al Parco in quanto il permesso è stato rilasciato dal MISE nel settembre 2005, quando cioè l'Ente Parco Nazionale non era stato ancora formalmente istituito.

Invero, verrebbe facile obiettare che la Shell ha espressamente rinunciato all'istanza di VIA presentata alla Regione Basilicata (all'epoca competente) fin dal marzo del 2015. Conseguentemente, avendo rinunciato espressamente all'istanza originaria, la richiesta odierna è da considerarsi "nuova istanza" e pertanto deve essere redatta in conformità con le leggi vigenti; di tal ché – ad oggi – la proponente non può non comunicare il procedimento anche all'Ente Parco Nazionale Appennino Lucano, Val d'Agri-Lagonegrese che risulta regolarmente istituito con DPR dell'8 dicembre 2007.

**A.2.** Inoltre, sempre in rito, l'istanza presentata dalla Shell in ordine al permesso "Pignola" viola lo spirito degli artt 23 e ss. del più volte citato D.Lgs n.152/2006. Difatti, la normativa sopra richiamata prevede la presentazione di **un'unica istanza** in modo che vi sia una sola fase di consultazione (art.24), un sola valutazione dello studio e degli esiti (art.25) ed

una sola decisione (art.26). Anche le fasi successive, relative al controllo, all'informazioni sulla decisione e al monitoraggio restano incardinati in un unico procedimento.

Il tenore della norma appare chiaro nel momento in cui richiede un solo procedimento. Non a caso, infatti, all'istanza deve essere allegato l'elenco delle autorizzazioni, o permessi a qualsiasi titolo denominate, già resi e addirittura ancora da acquisire. Evidente quindi che il legislatore ha voluto portare le istanze di permesso ad unicità di procedura, senza prevedere in alcun caso la distinzione della procedura in diverse fasi.

Ciò posto, si ritiene che la suddivisione in fasi dello studio sia elusiva dello spirito della norma, che ci richiama invece ad unicità della procedura, pertanto l'istanza è da considerarsi inammissibile.

Né può invocarsi l'assimilazione della presente istanza alle procedure previste per i permessi in mare e ciò tenuto conto che l'eventuale assimilazione, ove invocata, risulta inapplicabile al caso concreto in quanto disposta dall'art.38 del D.L.133/2014 senza nessuna efficacia retroattiva.

Non va dimenticato, infatti, che la procedura ha avuto inizio nel lontano primo settembre 2005, *recte* oltre dieci anni fa, con il permesso rilasciato dal MISE e quindi non può trovare applicazione retroattiva una normativa del 2014.

Non appare fuori luogo considerare che il proponente, avendo presentato in precedenza un'istanza di VIA, non ha indicato l'esito di quest'ultima procedura. Né la Shell si è premurata di indicare quale Ente abbia mai concesso eventuali proroghe al completamento dell'iter conclusivo della V.I.A.

Vieppiù, l'istanza che ci occupa altro non è che la fotocopia, quasi integrale, dell'istanza presentata da Shell al Ministero in data 14 gennaio 2016 e comunicata al Comune di Pignola in data 19 gennaio 2016.

In relazione a quest'ultima, codesto spettabile Ministero ha richiesto un'integrazione documentale per carenza di elementi progettuali alla quale, la società istante ha risposto chiedendo due proroghe dei termini, la prima di 45 giorni in data 19/02/2016, la seconda di 90 giorni in data 05/04/2016.

Al riguardo, nonostante le proroghe siano state accordate entrambe dal Ministero, la Shell ,in data 06/07/2016, ha fatto pervenire nota , sempre indirizzata al Ministero in indirizzo, con la quale rinuncia espressamente all'istanza di Via presentata.

Orbene, rinunciando all'istanza de qua, l'istante ha inteso abdicare al proprio diritto di ottenere il permesso richiesto ed oggi, la medesima istanza non può essere ripresentata, con identità di contenuti e scopi ai quali in precedenza ha rinunciato così decadendo dalla proposizione di altra analoga istanza.

Invero, ancor prima, la Shell Italia ha rinunciato espressamente all'istanza per ottenere la VIA presso la Regione Basilicata, ergo la Shell Italia non può poi ripresentare nuovamente la medesima istanza, ancorchè ad altro Organo dello Stato, per ottenere nuovamente il provvedimento di VIA.

La procedura relativa al permesso del 2015 è da intendersi quindi cessata per rinuncia del proponente ad una delle fasi essenziali della procedura. La rinuncia espressa all'istanza di VIA, infatti, non può non comportare una rinuncia all'intero permesso ovvero, in via gradata, la Shell Italia è comunque decaduta dal permesso "Pignola" dell'1 settembre 2005, in quanto è inutilmente trascorso oltre un decennio dalla data di concessione del permesso stesso.

A.3. Ancora, lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) è incompleto perché considera, inopinatamente, soltanto inesistenti impatti, derivanti dalla ricerca dei dati e/o documenti relativi a studi geologici dell'area in esame. Come chiarisce il Consiglio di Stato (Sez. IV) nella sentenza n. 5760 del 2006 "le opere da valutare devono comunque avere un'incidenza sugli elementi naturalistici del territorio, modificandoli in misura più o meno penetrante, giacché tale valutazione è finalizzata a stabilire se le alterazioni conseguenti alla realizzazione delle opere possano ritenersi accettabili alla stregua di un giudizio comparativo che tenga conto, da un lato, della necessità di salvaguardare preminenti valori ambientali; dall'altro dell'interesse pubblico sotteso all'esecuzione dell'opera, potendo gli organi amministrativi preposti al procedimento di VIA dettare prescrizioni e condizioni per meglio garantire la compatibilità ambientale dell'opera progettata". Appare evidente che gli Enti coinvolti dalla società proponente SHELL ad esprimere parere, non sono stati messi in condizione di poter esprimere alcunché, in quanto non sono stati forniti i quadri conoscitivi, previsti dalla norma, strumenti utili e necessari per dettare prescrizioni e condizioni.

## OSSERVAZIONI NEL MERITO

**B.1.** Nel merito, vale considerare che l'area interessata dalla richiesta ha un'estensione di circa 55 chilometri quadrati, per la maggior parte montuosa grazie alla presenza di Monteforte, Serranetta, Monte Pierfaone e Monte Arioso. L'ambito territoriale è interamente attraversato dal fiume Basento, che nasce dal Monte Arioso e sfocia nel Mar Jonio.

E' pacifico che l'area di indagine sia molto complessa in quanto si registrano importanti fenomeni sismici che modificano continuamente la conformazione geologica della zona. I dati storici dimostrano che la zona è ad alta sismicità, atteso il verificarsi di ripetuti eventi tellurici, tra i quali si ricordano il terremoto del 1990, quello disastroso del 1980 e ancora quelli devastanti del 1857 e del 1826 o, più indietro nel tempo, quelli del 1561 e del 1273.

La **rilevante sismicità**, passata e recente, è fonte di rilevante preoccupazione per il nostro territorio e perciò s'impone una particolare cautela ed attenzione nell'autorizzazione e nella realizzazione delle opere e delle attività.

L'area interessata, infatti, è classificata "zona 1" ai sensi della DGR Basilicata n.2000 del 04/11/2003 (in attuazione dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003) e pertanto va considerato che le indagini, ove condotte con attività sul territorio, come richiesto nella terza fase, non forniscono adeguate garanzie circa i rischi che si possono incontrare in una ripresa dell'attività sismica, peraltro mai cessata.

Trattandosi di area inserita nella zona 1, risulta assegnato – ai fini della determinazione delle azioni sismiche - un elevato valore di ancoraggio dello spettro di risposta elastico.

Cosicchè, a parere di questo Comune, un'area a così alto rischio sismico mal si presta ad essere indagata ulteriormente e difficilmente possono essere autorizzate attività che accelerino ulteriormente il rischio sopra menzionato.

Sotto questo profilo, l'istanza presentata non sembra garantire completezza di dati da valutare.

**B.2.** In linea generale, si è proceduto ad una valutazione dei siti ambientali di pregio presenti nella zona e alle loro tutele. Tanto al fine di evitare che gli interventi proposti possano in qualche misura modificare l'ambiente circostante, con possibili alterazioni della qualità

dell'aria ovvero delle acque superficiali e di falda. Ciò all'evidente scopo di porre ogni tutela possibile alla salute dei cittadini, che rimane elemento prioritario rispetto alle scelte da adottare.

Non meno importante appaiono altresì la tutela della biodiversità e dell'ecosistema esistente. In sintesi, occorre evitare che - a causa degli interventi proposti - vi siano delle modificazioni al paesaggio esistente, alla salute dei cittadini e al sistema di vita delle singole comunità.

Orbene, sotto tale profilo, l'istanza allegata si limita a dare generiche informazioni circa il Fiume Basento ma non cita nemmeno un dato in ordine alla qualità delle acque da indagare.

Trattasi di omissione che non consente di valutare concretamente l'impatto reale dell'intervento proposto, con conseguente genericità dell'istanza presentata che pertanto non merita di essere accolta.

B.3. Si evidenzia altresì che nell'area di riferimento sono ricompresi elementi territoriali di particolare pregio sottoposti a tutela ambientale speciale. Infatti, si annoverano la Riserva Naturale Regionale "Lago Pantano di Pignola", istituita con D.P.R.G. 795/1984, e tre siti di Rete Natura 2000: il citato Lago Pantano di Pignola, il Bosco di Rifreddo e la Faggeta di Monte Pierfaone, di recente definite Zone di Speciale Conservazione ai sensi della direttiva dell'Habitat della Commissione Europea.

Allo stesso tempo, il Lago Pantano di Pignola, in quanto zona umida, risulta essere sito di interesse internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar. In più, l'area oggetto di richiesta vede la presenza del Sito d'Interesse Nazionale (SIN) "Tito". A breve distanza, si registra la presenza dell'invaso del Camastra, alimentato dal torrente omonimo - affluente del Fiume Basento, che con una capacità superiore a 50 Mmc serve la Città Capoluogo di Regione e il suo hinterland. Parte del territorio è territorio del Parco Nazionale Appennino Lucano, Val d'Agri-Lagonegrese. Nella stessa zona, vi sono le sorgenti di Fossa Cupa.

Ciò posto, trattandosi di ambienti sottoposti a tutele ambientali, appare chiaro che l'istanza in argomento si pone in violazione dell'art.3 della L.R. Basilicata 47/1998 laddove si prevede che all'interno delle aree naturali protette e nei territori sottoposti a vincolo di tutela paesistica sono possibili solo le tipologie ammesse nei relativi piani, regolamenti e leggi istitutive.

Gli intereventi proposti si appalesano altresì in contraddizione con la politica di tutela e protezione ambientale predisposta negli ultimi anni dalla Regione Basilicata e incentivati ancora di più dalla presenza dell'Ente Parco Nazionale e dalla Riserva Regionale, oltre che dalle altre Zone a Speciale Conservazione.

Per assurdo, a pag. 40 dello studio ambientale presentato da Shell, i tre siti ZSC (non più SIC e ZPS come erroneamente riportati nell'istanza) tutti ricadenti nella Rete Natura 2000, vale a dire Lago Pantano di Pignola, Bosco di Rifreddo e Faggeta di Pierfaone, vengono comunque ricompresi nell'istanza. Addirittura, l'area del Lago di Pantano, che è anche Riserva Regionale ed è tutelata dalla Convenzione Internazionale di Ramsar, viene inserita per intero nell'istanza.

Inammissibile, per questo Comune, la richiesta presentata

**B.4.**Nel caso concreto, gli interventi che si vorrebbero realizzare non risultano previsti rispettivamente

- né nel Piano Paesistico di Area Vasta "Sellata, Volturino, Madonna di Viggiano", di cui alla L.R. n.3 del 1990;
- né, tantomeno, dal decreto istitutivo del Parco DPR 8 dicembre 2007 ove in verità si precisa che è vietato su tutto il territorio del Parco l'attività di estrazione e di ricerca idrocarburi liquidi e relative infrastrutture tecnologiche;
- nemmeno tale ipotesi viene ammessa dal Regolamento della Riserva Naturale Regionale "Lago di Pantano", il quale all'art.2 vieta tra l'altro le ricerche minerarie e di idrocarburi, l'asportazione ed il danneggiamento delle formazioni geologiche e minerali.

Le indagini previste, non escludono dette aree dagli interventi proposti e quindi si palesa immediatamente la violazione delle disposizioni normative e regolamentari sopra richiamate.

Inoltre, dal punto di vista urbanistico, oltre ai diversi **piani comunali**, è da ricordare che la zona è disciplinata anche dal **Piano Strutturale Provinciale**, tra i cui obiettivi strategici vi è anche la Tutela del territorio e della Rete ecologica provinciale, da perseguire tramite la promozione di politiche attive di tutela del territorio, la tutela e valorizzazione delle aree di maggiore naturalità, lo sviluppo di adeguate politiche energetiche.

In sintesi, la zona è sottoposta a vincolo di cui al codice del paesaggio e, nello specifico, normato dal Piano Territoriale Paesistico di Area Vasta denominato "Sellata, Volturino, Madonna di Viggiano", oltre che dal Piano Assetto Idrogeologico (PAI) e dal Piano Strutturale Provinciale. A ciò si deve necessariamente aggiungere il Piano Forestale Regionale e quelli comunali.

L'esame della documentazione prodotta, non dimostra e né attesta la benché minima coerenza tra gli interventi proposti e gli strumenti di pianificazione territoriale sopra accennati.

In specie, per la presenza nell'area di zone a rischio elevato e molto elevato e da una alta pericolosità idraulica nei pressi dell'alveo del Fiume Basento, di cui però non vi è cenno nella documentazione presentata da Shell.

Di conseguenza, non essendo stata attestata la coerenza con nessun strumento di pianificazione, risulta evidente che l'istanza proposta è da ritenersi carente e dunque da rigettare.

**B.5.** Inoltre, all'istanza per l'ottenimento della VIA presentata da Shell risulta allegata una generica elencazione delle autorizzazione, dei pareri e dei nulla osta richiesti o da richiedere finendo inverosimilmente col ritenere che i suddetti pareri o autorizzazioni, comunque denominati, non sono pertinenti con l'istanza in esame.

Cosicchè, di fatto, non vi è l'allegazione di parere ovvero di richiesta di parere agli enti competenti. Ora, a fronte della mancata allegazione, risulta innegabile che dall'istanza presentata dalla Shell va da subito stralciato qualsiasi riferimento alla terza fase, quella ipotizzata come eventuale, che prevede interventi sul territorio.

Invero, laddove si arrivasse alla terza fase, risulterebbe necessario acquisire diversi pareri di compatibilità sotto il profilo ambientale, con competenza di Regione, Autorità di Bacino, Provincia, Protezione Civile e Soprintendenza e, sotto l'aspetto urbanistico, con competenza comunale.

Di tal chè, mancando qualsiasi allegazione di parte, si ritiene che l'istanza debba essere rigettata ovvero, in subordine, debba essere stralciata e non considerata, in quanto non valutabile allo stato degli atti.

#### **OSSERVAZIONI FINALI**

## C.1. Con queste osservazioni, si vuole mettere in evidenza che :

- o l'area mantiene una forte connotazione naturalistica grazie alla diffusa presenza di superfici boscate, ambienti fluviali e lacustri. Particolare è la biodiversità che viene tutelata grazie alla presenza diffusa di aree protette;
- o si tratta di aree a diffusa residenzialità, urbana ed extraurbana, per i Comuni di Potenza, Pignola e Tito;
- vi è la presenza di agricoltura e di zootecnia di qualità in particolare nei comuni di Abriola, Anzi, Brindisi Montagna e Pignola, per ciò che attiene la produzione del latte e dei foraggi e in particolare per i prodotti evenienti dalla lavorazione del latte delle mucche podoliche e della lavorazione del latte ovino e caprino per la produzione del formaggio DOP "Pecorino di Filiano", la cui reale di produzione prevede anche il territorio di Pignola. Inoltre, per ciò che attiene l'agricoltura, la richiesta non ha valutato l'impatto che si potrebbe avere sulla coltivazione del Fagiolo Rosso Scritto di Pantano, trattasi di un prodotto agroalimentare di particolare pregio e, in quanto tale, iscritto al Repertorio Regionale del Patrimonio Genetico di cui all'art.3 L.R. 14 ottobre 2008 n.26 di tutela delle risorse genetiche autoctone vegetali e animali di interesse agrario.;
- o vi è la rilevante presenza di presidi storici e culturali che favoriscono lo sviluppo di aree interne;
- o in specie con la programmazione comunitaria, i Comuni sono stati interessati da un processo di valorizzazione turistico che ha richiamato diversi finanziamenti. Non a caso, sono stati realizzati importanti attrattori turistici con i fondi Leader e Leader plus, quali la Grancia, e sono stati potenziati significativi impianti, quali quelli di Sellata-Pierfaone, con i fondi PIOT. E' opinione condivisa che le risorse ambientali possano rappresentare il vero volano di sviluppo delle aree interne. E' idea comune che si debba creare un sistema locale in grado di mettere in rete le diverse realtà del nostro territorio. Le emergenze archeologiche, ambientali e architettoniche sono pertanto un patrimonio inestimabile che occorre preservare da qualsiasi rischio;

- non appaiono comprensibili le ragioni di presentazione dell'istanza di valutazione integrata ambientale per permesso idrocarburi denominato "Pignola" nei termini in cui è stata proposta e ciò tenuto conto che non si tratta di un'opera o di un intervento ma, come detto nell'istanza, di un'attività artatamente suddivisa in tre fasi che si limita nella prima fase alla realizzazione di studi geologici e nella seconda fase all'acquisto e all'elaborazione di dati geofisici già esistenti attraverso l'impiego di software e che eventuali fasi successive, relative all'eventualità di un pozzo esplorativo, saranno oggetto di nuova procedura di valutazione ambientale;
- l'istanza, iniziata nel 2005 con altra procedura, non può essere validamente riaperta dopo che sono decorsi oltre dieci anni;
- non si condivide la scelta, operata dall'istante, di non trasmettere la documentazione all'Ente Parco Appennino Lucano, Val d'Agri-Lagonegrese;
- la richiesta interessa un'area a forte valenza ambientale dove la normativa di riferimento comunitaria, nazionale e regionale già vieta l'attività di estrazione e di ricerca di idrocarburi liquidi e relative infrastrutture tecnologiche;
- non viene compiutamente valutata nell'istanza la situazione delle acque del Fiume Basento e dei suoi torrenti e la possibile interferenza dell'iniziativa proposta con il fiume più importante della Regione Basilicata;
- all'istanza non vengono allegate altre autorizzazioni ambientali per la realizzazione/esercizio, limitandosi a ritenere le specifiche caratteristiche del contesto localizzativo non pertinenti e non consentendo – di fatto – una valutazione complessiva dell'istanza stessa;
- non viene attestata la coerenza dell'intervento con gli strumenti di programmazione e tutela vigenti;
- dal punto di vista sismico, l'intera area interessata dalla richiesta appartiene alla
   "zona 1", di cui alla D.G.R. n.2000 del 2003;
- siamo in assenza di un piano energetico nazionale che contemperi lo sfruttamento della risorsa con la protezione del clima e del territorio e non si considera

adeguatamente che l'area vasta di riferimento è stata già utilizzata per altri permessi petroliferi;

- le attività richieste non si integrano con il contesto socio-economico di riferimento;
- non si ravvisano le ragioni di opportunità per le quali la società proponente abbia rinunciato a marzo 2015 alla medesima istanza per poi ripresentarla negli stessi termini dopo pochi mesi e, nei medesimi termini ripresentarla, dopo avervi rinunciato, dopo ancora pochi mesi;
- necessita, sia per quanto detto in via procedurale che nel merito, sapere quando la
  procedura di permesso presentata da Shell denominata "Permesso Pignola", identica
  ad altre presentate nel corso di più di un decennio, possa considerarsi
  definitivamente chiusa?

Per tutte queste ragioni, il Comune di Pignola, in persona del Sindaco p.t. Gerardo Ferretti, chiede che codesto On.le Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare voglia dichiarare inammissibile per i dedotti vizi procedurali l'istanza di avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relativa all'istanza di permesso di ricerca idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma convenzionalmente demoninato "Pignola" presentata da Shell Italia Spa in data 27 dicembre 2016 e trasmessa al Comune di Pignola il 28.12.2016, prot.10996.

In subordine, voglia codesto On.le Ministero rigettare la richiesta sopra citata in quanto carente sotto l'aspetto documentale, generica nelle valutazioni operate, infondata nel merito e non rispettosa delle prerogative del territorio e della salute dei cittadini e delle leggi e regolamenti vigenti.

Nel ringraziare anticipatamente per la disponibilità mostrata e dichiarandosi disponibili a qualsiasi forma di contraddittorio, si porgono cordiali saluti.

Il Sindaco - Gerardo FERRETTI –

Atto Firmato digitalmente

Si allega: copia della delibera di Consiglio n.7 /2017.